



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097

E-Mail : posta@ordinefarmacistitreviso.it – ordinefarmacistiv@pec.fofi.it

Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201401095

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 42 del 18/8/2014

Obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie e conversione DL 90/2014

Rif. Circolare Fofi n. 8926

Si fa seguito alla Informazione Professionale n. 41/2014, per comunicare che, nella seduta del 7 agosto 2014, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", è stato definitivamente convertito in legge.

Il provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore che avverrà con la relativa pubblicazione nella stessa.

Nel corso dell'iter parlamentare sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni di interesse, di cui si fornisce di seguito un'illustrazione riepilogativa:

1. Obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie

L'articolo 27 contiene modificazioni alla disciplina in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

In via preliminare, si evidenzia che, a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è stato chiarito l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo assicurativo degli esercenti delle professioni sanitarie.

In particolare, è fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi di dotarsi di **copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.**

Tale innovazione normativa si applica, dunque, a tutti gli enti che, a qualunque titolo, rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi; pertanto, **i farmacisti dipendenti** dei suddetti enti - tra cui rientrano, tra gli altri, anche le farmacie e le parafarmacie - **non** sono tenuti a stipulare in prima persona una polizza assicurativa, ma devono essere assicurati con onere a carico del proprio datore di lavoro.

Pure per i farmacisti dipendenti pubblici, l'obbligo di copertura assicurativa è posto in capo al datore di lavoro pubblico.

Con riferimento alla stipula di una convenzione collettiva per adesione da parte della Federazione degli Ordini, la conclusione di tale procedura richiederà un periodo superiore rispetto al termine del 15 agosto di entrata in vigore dell'obbligo.

2. Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche

Non è stata apportata alcuna modifica all'articolo 26 che, come si ricorderà, prevede l'inserimento all'art. 9 della L. 405/2001 di un nuovo comma che stabilisce che nelle more

della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata, per le **patologie croniche il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi** per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione **non può comunque superare i 180 giorni di terapia**.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

Lucia Sartori

LA PRESIDENTE

Maria Cama